

I contratti a termine illegittimi, si possono impugnare fino al 31/12/2011

Tra gli emendamenti presenti nella nuova legge Milleproroghe 2011, ce n'è uno che proroga l'applicazione del famigerato art. 32 del Collegato Lavoro (che fissava, lo ricordiamo, al 23 gennaio il termine ultimo per contestare il "licenziamento" illegittimo) al 31 dicembre 2011. Dunque chi non avesse fatto in tempo a presentare la contestazione entro il 23 gennaio, potrà ancora farlo per tutto il 2011.

L'articolo 32 della legge 183/2010, infatti, paragonando la scadenza del contratto a termine a un licenziamento, applicava anche a questo il limite di 60 giorni per contestare.

Questo "paragone" è sembrato ai più un vero azzardo perché i precari che lavorano con varie tipologie di contratti, atipici o a tempo determinato, sono spesso ricattabili dal datore di lavoro e non sempre alla scadenza naturale del contratto sono pronti ad "impugnare" e muovere causa tempestivamente contro il proprio datore di lavoro da cui sperano sempre di ricevere un'offerta di lavoro "più decorosa", o semplicemente un rinnovo del contratto che spesso arriva dopo qualche mese. Un precario, quindi, non "agisce" immediatamente dopo la scadenza del contratto anche se potrebbe vantare davanti al giudice una richiesta di stabilizzazione o di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, proprio perché "spera" che questa "stabilizzazione" o "trasformazione" arrivi motu proprio da parte del datore di lavoro senza bisogno di "fare causa".

L'emendamento approvato, comunque, prolunga i termini a tutto il 2011 anche per i contratti già scaduti e permette ai precari di poter continuare ad agire in giudizio almeno per tutto quest'anno.